



TRIBUNALE DI ROVIGO

Nel procedimento indicato in epigrafe il giudice designato, Sofia Gancitano,

rilevato che:

- BORTOLONI ROBERTO (C.F. BRTRRT39H06D442O), nato a Este (PD) il 06/06/1939 e residente in Este (PD) alla via Schiavin 5/C INT. 6;
- GARAVELLO VALLY (C.F. GRVVLY45R53D442Q), nata a Este (PD) il 13/10/1945 e residente in Este (PD) alla via Schiavin 5/C INT. 6;
- BORTOLONI VALERIA (C.F. BRTVLR75P42C890I), nata a Cologna Veneta (VR) e residente in Este (PD) alla via Schiavin 5/C INT. 6;

hanno depositato, tramite l'OCC, ricorso per ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. CCIII;

ritenuta la propria competenza per territorio, poiché i debitori hanno il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCII) nel circondario di questo Tribunale, come risulta dalla documentazione in atti;

ritenuto che i ricorrenti possano essere qualificati come consumatori, trattandosi di persone fisiche che agiscono esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta (art. 2, comma 1, lett. e) CCII);

ritenuto che i ricorrenti versino in stato di sovraindebitamento ex art. 2, comma 1, lett. c) CCII (stato di crisi o di insolvenza del debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie);

rilevato che sono stati riportati nel ricorso ovvero depositati l'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) della consistenza e della composizione del patrimonio; c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate dei debitori,



appartenenti allo stesso nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della famiglia;

rilevato che non risultano ricorrere le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII in capo ai debitori (aver beneficiato esdebitazione nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda; aver beneficiato della esdebitazione già due volte; aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave malafede o frode);

considerato che la relazione dell'OCC presenta i requisiti richiesti dalla legge e in particolare contiene:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai consumatori nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- e) l'indicazione se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

rilevato che la proposta prevede, sulla base dell'allegato piano:

- il soddisfacimento integrale dei creditori prededucibili e privilegiati con privilegio generale;
- il soddisfacimento nella misura del 34,70% del creditore ipotecario;
- il soddisfacimento nella misura del 12,47% dei creditori chirografari nel seguente termine: 6 anni;

P.Q.M.

visto l'art. 70 CCIII;

DISPONE

che la proposta e il piano siano pubblicati, unitamente al presente decreto, sul sito *web* di questo Tribunale o sul sito del Ministero della Giustizia;

ORDINA

che il presente decreto, la proposta e il piano siano comunicati, a cura dell'OCC a tutti i creditori entro trenta giorni, alternativamente per lettera raccomandata A/R ovvero, ove risulti un indirizzo nei pubblici registri, a mezzo posta elettronica certificata; l'OCC



indicherà nella propria comunicazione un indirizzo di posta elettronica certificata al quale far pervenire le eventuali osservazioni;

AVVISA

I creditori che:

- una volta ricevuta la comunicazione, sono **tenuti a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata** e che, in difetto, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in Cancelleria;
- nei venti giorni successivi alla comunicazione, possono presentare osservazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

DISPONE

- che l'OCC, entro dieci giorni dalla scadenza del termine che precede, sentito il debitore, riferisca al Giudice e proponga le modifiche al piano eventualmente necessarie;

DISPONE

- il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei ricorrenti fino alla conclusione del procedimento;
- la sospensione della trattenuta relativa alla cessione del quinto in favore di Progetto Quinto, in essere sulla pensione del ricorrente Bortoloni Roberto, fino alla conclusione del procedimento;

DISPONE

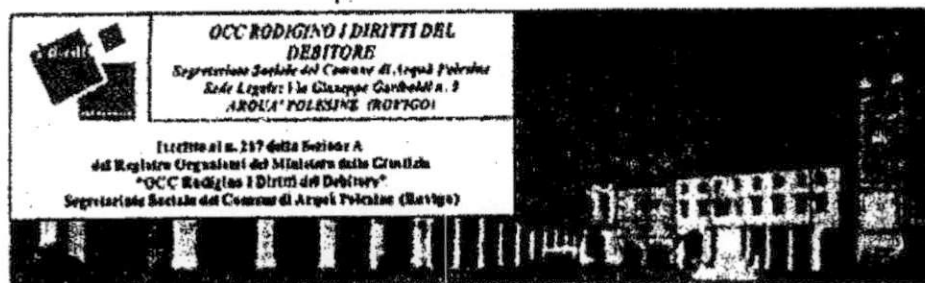
- il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non autorizzati.

Si comunichi ai ricorrenti e all'OCC

Rovigo, 08.09.2023

Il Giudice
Sofia Gancitano





Organismo di Composizione della Crisi da Sovra Indebitamento
OCC Rodigino I Diritti del Debitore Segretariato Sociale Comune di Arquà Polesine
Iscritto al n. 287 della Sezione A del Registro Organismi Ministero della Giustizia

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
Art. 67 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 e s.m.i.
PROCEDURA FAMILIARE
(Art.66)

Richiedente:

Bortoloni Roberto
Via Schiavin 5/c int. 6
Este (PD)

Garavello Vally
Via Schiavin 5/c int. 6
Este (PD)

Bortoloni Valeria
Via Schiavin 5/c int. 6
Este (PD)

Legale del richiedente:

Avv. Andrea Valerio
Viale della Repubblica 23/int. 13 Monselice (35043 - PD)
andrea.valerio@ordineavvocatipadova.it

Gestore:

Dott. Michele Mazzolaio
via Ricchieri, 11
Rovigo
michele.mazzolaio@odcecro.legalmail.it



Organismo delegato:

OCC Rodigino I Diritti del Debitore Segretariato Sociale Comune di Arquà Polesine, iscritto al n. 287 del Registro Organismi del Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile, secondo le previsioni dell'Art. 3 del DM 202 24 settembre 2014.

Registro degli affari Organismo:

Procedura n. 65 del 01/08/2022

Debitore istante:

Bortoloni Roberto, nato a Este (PD) il 06.06.1939 Cod. Fisc. BTRRT39H06D442O res.te in Este (PD), Via Schiavin 5/c int. 6

Garavello Vally, nata a Este (PD) il 13.10.1945 Cod. Fisc. GRVVL45R53D442Q res.te in Este (PD), Via Schiavin 5/c int. 6

Bortoloni Valeria, nata a Cologna Veneta (VR) il 12.09.1975 Cod. Fisc. BRTVLR75P42C890I res.te in Este (PD), Via Schiavin 5/c int. 6

Tipo di Procedura:

Piano di Ristrutturazione debiti del Consumatore

Gestore designato:

Dott. Michele Mazzolaio

via Ricchieri, 11

Rovigo

michele.mazzolaio@odcecro.legalmail.it

Dichiarazioni Gestore della Crisi:

Il sottoscritto dichiara e attesta preliminarmente:

Dott. Michele Mazzolaio

Iscritto al n. 287 della Sezione "A"
Registro Organismi Ministero della Giustizia
Sede Legale: Via Giuseppe Garibaldi 9 Arquà Polesine (Rovigo)
Codice Fiscale / Partita IVA 03099310277
Web site: www.kidnismazzolaio.com
PEC: occ.rodigino@pec.odcecro.legalmail.it
email: #odcecro@pec.it



- di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c, e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza della propria neutralità o imparzialità;
- di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e di non avere, neanche per il tramite di soggetti con i quali e' unito in associazione professionale, prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore istante ovvero di avere partecipato ad organi di amministrazione o di controllo dello stesso;
- di aderire ed osservare il Regolamento ed il Codice Etico dell'Organismo OCC Rodigino I Diritti del Debitore Segretariato Sociale Comune di Arquà Polesine;
- che non sussistono, riguardo alla sua persona, condizioni d'incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- che non si trova in situazioni di conflitto d'interesse.

L'Organismo di Composizione della Crisi da Sovra indebitamento e per esso il Gestore della Crisi incaricato, ha provveduto, ai sensi e per gli effetti dell'art.9 della Legge 3/2012 e s.m.i., a fare una prima comunicazione, tramite p.e.c., ad: Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate Riscossione, Comune di residenza dell'avvio della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ed ha richiesto la comunicazione circa l'eventuale esistenza di crediti nei confronti del ricorrente.

Premesso

- che il Nucleo Familiare richiedente :

Bortoloni Roberto, nato a Este (PD) il 06.06.1939 Cod. Fisc. BRTRRT39H06D442O res.te in Este (PD), Via Schiavin 5/c int. 6

Garavello Vally, nata a Este (PD) il 13.10.1945 Cod. Fisc. GRVVLV45R53D442Q res.te in Este (PD), Via Schiavin 5/c int. 6

Iscritto al n. 287 della Sezione "A"
 Registro Organismi Ministero della Giustizia
 Sede Legale: Via Giuseppe Garibaldi 9 Arquà Polesine (Rovigo)
 Codice Fiscale / Partita IVA 01399510287
 Sito web : www.occrodigino.it
 PEC: occrodigino@pec.it
 email: info@occrodigino.it



Bortoloni Valeria, nata a Cologna Veneta (VR) il 12.09.1975 Cod. Fisc. BRTVLR75P42C890I res.te in Este (PD), Via Schiavin 5/c int. 6

sono conviventi e i debiti assunti hanno origine in comune;

- che i Sig.ri :

Cognome e Nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Rapporto di parentela
Bortoloni Roberto	Este (PD)	06/06/1939	Capo Famiglia
Garavello Vally	Este (PD)	13/10/1945	Moglie
Garavello Valeria	Cologna Veneta (VR)	02/09/1975	Figlia

rappresentati e difesi dall' Avv.to Andrea Valerio pec: andrea.valerio@ordineavvocatipadova.it, per porre rimedio allo stato di sovra indebitamento in cui versano, hanno presentato, all'Organismo di Composizione della Crisi OCC Rodigino I Diritti del Debitore Segretariato Sociale Comune di Arquà Polesine, istanza per un Piano di un P ano di Ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi dell'art. 67 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 e s.m.i.. L'istanza è stata iscritta al Registro informatico in data 01/08/2022 al n. 65.

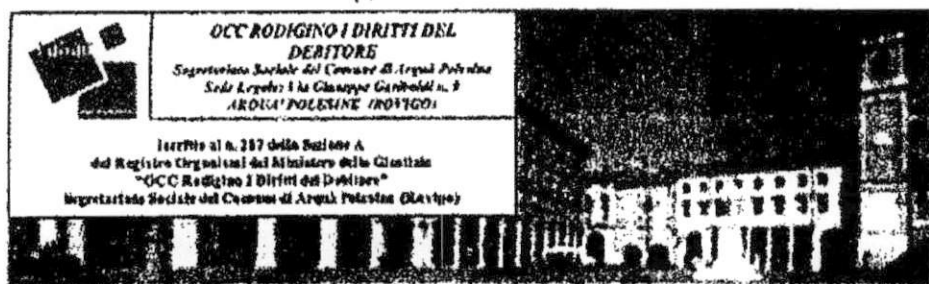
che gli istanti intendono avvalersi dei benefici dell'art. 67 comma 1 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 e s.m.i.: *"Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti in qualsiasi forma"*.

che il Referente dell' Organismo, ai sensi dell'art. 10 comma 2 del DM 202 14/09/2014 e s.m.i., ha nominato il sottoscritto gestore della crisi nella procedura di cui all'oggetto; si

RASSEGNA LA SEGUENTE

RELAZIONE EX ART. 67 DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019, n. 14 e s.m.i.

Iscritta al n. 257 della Sezione "A"
Registro Organismi Ministero della Giustizia
Sede Legale: Via Giuseppe Garibaldi 9 Arquà Polesine (Roveto)
Codice Fiscale / Partita IVA 01993110297
Sito web: www.istitutodiriditidelldebitore.com
PEC: occ.rodigino@istitutodiriditidelldebitore.com
email: info@istitutodiriditidelldebitore.com



RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

NUCLEO FAMILIARE

(Art. 66)

Lo scrivente, dopo avere esaminato la documentazione raccolta ad esito delle indagini esperite, ha convocato l'istante per avere le informazioni necessarie all'istruzione del procedimento ed ha redatto il verbale di ascolto.

Elenco documenti esaminati:

1. Documenti di identità e codice fiscale;
2. Stato di famiglia;
3. Certificati catastali immobili;
4. Elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
5. Visura CRIF;
6. Visura Banca D'Italia e CAI;
7. Visura Agenzia Entrate;
8. Estratti di ruolo Agenzia Entrate riscossione;
9. Visura PRA;
10. Certificato carichi pendenti e casellario giudiziaro;
11. Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni con elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare;

Gli istanti hanno prodotto l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare: il nucleo familiare è composto da n. 3 persone.

La documentazione è stata acquisita agli atti e può ritenersi ragionevolmente completa ed attendibile.

Analisi dei requisiti oggettivi di accesso ai benefici al Codice della Crisi e dell'insolvenza Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 e s.m.i.

L' Art. 1 comma 1 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 e s.m.i. **disciplina l'ambito applicato del nuovo codice** della Crisi e dell'insolvenza:

"Il presente codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici.

L'ambito applicativo delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento è definito dall' Art. 65 comma 1, del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 e s.m.i.: *"I debitori di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX";*

Gli istanti sono consumatori e si trovano in stato di sovraindebitamento. L' Art.

6, del citato Decreto Legislativo, definisce le "Procedure familiari":

comma 1:

"I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni della sezione III del presente capo"

comma 2:

"Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n.76."

L' Art. 2 comma 1 lettera e), del citato Decreto Legislativo, definisce il "consumatore" come:

"la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali";

L' Art. 2 comma 1 lettera c), del citato Decreto Legislativo, definisce il "sovraindebitamento" come:

"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettato alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza"

L' Art. 2 comma 1 lettera a), del citato Decreto Legislativo, definisce lo stato di "crisi" come:

"lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi"

L' Art. 2 comma 1 lettera b), del citato Decreto Legislativo, definisce l' "insolvenza" come:

"lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni";

Gli istanti sono in stato di sovra indebitamento in quanto il flusso di cassa prospettico, derivanti dal reddito percepito, dedotto quando necessario al fabbisogno familiare, è **"inadeguato a far fronte alle obbligazioni assunte nei successivi 12 mesi."**

Lo stato di insolvenza è inoltre acclarato dalle inadempienze in corso.

Rispetto delle condizioni ostative alla applicazione della norma: (Art. 69 co 1)

I Consumatori

1. NON sono già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda;

2. **NON** hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
3. **NON** hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Situazione reddituale soggettiva del Nucleo Familiare:

Totale reddito mensile dedotto fabbisogno mensile (art.68 co.3)	€ 2.279,00
---	------------

Il reddito medio mensile **percepito nell'anno in corso** è pari a € 5.079,00 con un residuo reddito disponibile ai bisogni familiari pari ad € 2.279,00. Il fabbisogno familiare autocertificato è invece pari ad Euro 2.800,00.

Per potere procedere alla redazione della relazione abbiamo prima individuato il reddito disponibile da destinare al pagamento delle rate di debito come riformulate dal "Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore"
(detratto il diritto al dignitoso tenore di vita).

E' stato quindi individuato il reddito mensile percepito dal nucleo familiare a cui abbiamo dedotto quanto necessario al **sostegno economico del nucleo familiare**.

Il reddito necessario al sostegno economico del nucleo familiare è stato determinato utilizzando il debito autocertificato.

Composizione nucleo familiare

Cognome e Nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Rapporto di parentela
Bortoloni Roberto	Este (PD)	06/06/1939	Capo Famiglia
Garavello Vally	Este (PD)	13/10/1945	Moglie
Garavello Valeria	Cologna Veneta (VR)	02/09/1975	Figlia

Fonti di reddito

Intestatario	Anno	CUD/730: Reddito netto	Reddito mensile	Altri redditi aggiuntivi	Totale	Totale mensile
Bortoloni Roberto	2020	46.837,00	3.903,00	0,00	46.837,00	3.903,00
Bortoloni Roberto	2021	47.100,00	3.925,00	0,00	47.100,00	3.925,00
Bortoloni Roberto	2022	48.040,00	4.003,00	0,00	48.040,00	4.003,00

Intestatario	Anno	CUD/740: Reddito netto	Reddito mensile	Altri redditi aggiuntivi	Totale	Totale mensile
--------------	------	---------------------------	-----------------	--------------------------	--------	----------------

Bortoloni Valeria	2020	11.210,00	934,00	0,00	11.120,00	934,00
Bortoloni Valeria	2021	12.409,00	1.034,00	0,00	12.409,00	1.034,00
Bortoloni Valeria	2022	12.916,00	1.076,00	0,00	12.916,00	1.076,00

Anno	CUD/740: Reddito netto	Reddito mensile	Altri redditi aggiuntivi	Totale	Totale mensile
2020	58.047,00	4.837,00	0,00	58.047,00	4.837,00
2021	59.509,00	4.959,00	0,00	59.509,00	4.959,00
2022	60.956,00	5.079,00	0,00	60.956,00	5.079,00

Spese occorrenti al nucleo familiare

"Fabbisogno Familiare Autocertificato"

Tipo spesa	Importo
prodotti alimentari e bevande	800,00
Igiene della persona e degli ambienti	200,00
abbigliamento e calzature	150,00
spese per abitazione ed utenze	500,00
servizi sanitari e spese per la salute	250,00
trasporti	350,00
comunicazioni	60,00
imposte	90,00
Spese condominiali	150,00
Altre spese	100,00
Imprevisti	150,00
Totale	2.800,00

"Fabbisogno familiare calcolato secondo l'art. 68 co. 3"

Art. 68 co 3 secondo periodo recita: "A tal fine si ritiene idonea una quantificazione **non inferiore** all'ammontare dell'assegno sociale (A.L. 4/2019 euro 458) moltiplicato per un parametro corrispondente

al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al DPCM del 5 dicembre 2013, n. 159."

Preliminare individuazione del reddito occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia determinato secondo i parametri previsti dall'Art. 68 comma 3 CCI	
Assegno Sociale	Euro 503,27
Parametro scala equivalenza n. 3 componenti nucleo familiare ISEE DPCM 5 dicembre 2013 n. 159	N. 2,04
Fabbisogno familiare su base mensile	Euro 1.026,68

Il fabbisogno familiare, calcolato secondo le previsioni del su citato art. 68 co 3, risulta **inferiore** al fabbisogno autocertificato dal consumatore che appare invece coerente con i consumi medi delle famiglie nel territorio di riferimento; in effetti come attestato tabelle ISTAT relative alla spesa mediana mensile e spesa media mensile delle famiglie per ripartizione geografica il totale delle spese per l'anno 2021 è pari ad € 2.588,29 tenendo conto che dal 2021 ad oggi c'è stato un forte incremento del tasso di inflazione annuale pari a circa il 10% e che c'è stato un forte incremento dei prezzi (alimentari, utenze, carburanti ecc..) il totale autocertificato dai ricorrenti pare congruo, anzi, forse, inferiore al bisogno.

Per tale motivo la tabella di seguito descritta, ed adottata, fa riferimento al bisogno autocertificato.

Determinazione Reddito disponibile al pagamento del debito	
Reddito medio mensile dell'ultimo anno	5.079,00
Altri redditi aggiuntivi	0,00
Elenco spese mensili autocertificate dai ricorrenti	2.800,00
Reddito Disponibile	2.279,00

Patrimonio mobiliare e Immobiliare

Beni mobili registrati

Intestatario	Tipo di bene	Percentuale di proprietà	Descrizione sommaria	Targa	Anno di immatricolazione	Valore di stima o liquidità personale
Garavello Vally	Automobile	100	automobile Ford benzina cc 1250	DV192RV	2009	0,00

Valore beni mobili € 0,00

Per eseguire una sommaria valutazione di mercato del sovra descritto veicolo sono state considerate le quotazioni fruibili gratuitamente on-line su siti di settore (Quattroruote, Motorionline, Price Guru web);

Si precisa, tuttavia, che si tratta dell'unica autovettura a disposizione dei ricorrenti, necessaria per

recarsi sul luogo di lavoro e svolgere le conseguenti attività di gestione quotidiana. Inoltre, considerata la data di immatricolazione, si ritiene che nell'ipotesi di sottoposizione ad esecuzione forzata, il ricavato della eventuale vendita sarebbe di scarso valore ed influente ai fini della complessiva estinzione della posizione debitoria.

- Beni Immobili:

Intestatario	Quota di proprietà	Provincia	Via	Foglio catastale	Valore Perizia
Bortoloni Roberto Garavello Vally	1/1	Este	via schiavin 5/c int. 6	17, mapp. 35, sub 7/8, cat. A/2 - C/6	120.000,00

Il valore dei beni immobili è stato determinato in base alla perizia giurata del Geom. Bernini Gianluca di Battaglia Terme (PD) del 22.05.2023.

Valore beni immobili € 120.000,00

Valutazione del Patrimonio ai fini della comparazione dell'alternativa liquidatoria in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione:

(Art. 67 co 4)

Valore beni mobili	€ 0,00
Valore beni immobili	€ 120.000,00

Totale	€ 120.000,00
---------------	---------------------

Elenco Creditori del ricorrente:

Denominazione	Pec	Indirizzo
Abaco Spa	recuperocrediti@cert.abacospa.it	via Risorgimento 91 - 31044 Montebelluna (TV)
Ag Riscossione Padova	ven.procedura.concorsuali.speciali@pec.agenziariscossione.gov.it Padova	
Agos Ducato SpA	agosducato@legalmail.it	Agos Ducato SpA
Avv. Andrea Valerio	andrea.valerio@ordineavvocatiPadova.it	Avv. Andrea Valerio

Banca Intesa San Paolo	info@pec.intesasnapaolo.com	Banca Intesa San Paolo
Banca Nazionale del Lavoro SPA	bnl@pec.bnimail.com	Banca Nazionale del Lavoro SPA
Banca Patavinacred.coop.	segreteria.generale@pec.bccpatavina.it	Pieve di sacco (PD)
Banca Prealpi cred.coop.	bancaprealpisanbiagio@legalmail.it	Banca Prealpi cred.coop.
Bancadria colliuganei cred.coop	segreteria@pec.bancadriacolliuganei.it	Adria (RO)
Cherry 106 Spa	comunicazioni@pec.cherry106.it	Roma
Credit factor srl	investimenti.creditfactor@pec.it	Roma
Cristian Brandini	cristian.brandini@legalmail.it	
Itacapital srl	itacapital@legalmail.it	Milano
Lex srl	lexsrl@legalmail.it	
MB Credit Solutions Spa	mbs@pec.mbcreditsolutions.it	Via Siusi 7 -20132 Milano
Pos srl	possl@legalmail.it	Milano
Progetto Quinto	pec1@pec.bancafininl.com	Conegliano (TV)
REGIONE VENETO	area.risorsefinanziaria@pec.regione.veneto.it	Venezia

Denominazione	Partita IVA	Pec	Indirizzo
o.c.c. rodigino		occ.rodigino.idirittideldebitore@pec.it	via g. garibaldi 9 Arquà Polesine

Elenco Debiti

L'Organismo ha richiesto la documentazione a: Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate Riscossione, Archivio centrale informatizzato, Centrale di allarme interbancaria, INPS, e tutti gli istituti di credito (banche e finanziarie) coinvolti nella procedura.

Ha quindi richiesto, a tutti i creditori, l'invio della documentazione relativa al credito, di cui si riepilogano le risultanze ottenute allegando i relativi documenti:

Intestatario	Tipo debito	Creditore	Tipo prodotto	Categoria privilegio debito	Debito
Cointestato	Personale	Avv. Andrea Valerio Debito personale/aziendale	Prestazioni professionali	Creditori privilegiati sorti nelle more della procedura	1.794,00
Cointestato	Personale	Cristian Brandini Debito personale/aziendale	Prestazioni professionali	Creditori privilegiati sorti nelle more della procedura	2.000,00

Intestatario	Tipo debito	Creditore	Tipo prodotto	Categoria privilegio debito	Debito
Cointestato	Personale	o.c.c. rodigino Debito personale/aziendale	O.C.C. competenze organismo	Preceducibili 100% - Art. 6 co. 1 Competenze OCC (lett. a) / Crediti sorti durante la procedura (lett. d)	7.414,00
Cointestato	Personale	Banca Nazionale del Lavoro SPA Debito personale/aziendale	Mutuo Ipotecario	Mutui Ipotecari	250.756,00
Bortoloni Roberto	Personale	Abaco Spa Debito personale/aziendale	Tributi	Privilegiati su beni mobili (Tributi - Contributi Previdenziali - Polizze pegno)	734,00

Cointestato	Personale	Ag Riscossione Padova Debito personale/aziendale	Riscossione (da definire)	Privilegiati su beni mobili (Tributi - Contributi Previdenziali - Polizze pegno)	218,02
Garavello Vally	Personale	Ag Riscossione Padova Debito personale/aziendale	Tributi	Privilegiati su beni mobili (Tributi - Contributi Previdenziali - Polizze pegno)	336,34

Intestatario	Tipo debito	Creditore	Tipo prodotto	Categoria privilegio debito	Debito
Garavello Vally	Personale	REGIONE VENETO Debito personale/aziendale	Tributi	Privilegiati su beni mobili (Tributi - Contributi Previdenziali - Polizze pegno)	948,48
Cointestato	Personale	Agos Ducato SpA Debito personale/aziendale	Prestito Personale	Chirografi	3.840,00
Bortoloni Valeria	Personale	Banca Intesa San Paolo Debito personale/aziendale	Cassa Euro	Chirografi	2.000,00
Cointestato	Personale	Banca Patavinacred.coop. Debito personale/aziendale	Mutuo Chirografario	Chirografi	4.216,77
Bortoloni Roberto	Personale	Banca Prealpi cred.coop. Debito personale/aziendale	Mutuo Chirografario	Chirografi	17.939,00

Cointestato	Personale	Bancadria colli Euganei cred.coop Debito personale/aziendale	Chirografo per degrado da ipotecario	Chirografi	50.972,00
Cointestato	Personale	Bancadria colli Euganei cred.coop Debito personale/aziendale	Chirografo per degrado da ipotecario	Chirografi	20.050,00
Bortoloni Valeria	Personale	Cherry 106 Spa Debito personale/aziendale	Mutuo Chirografario	Chirografi	8.342,00

Intestatario	Tipo debito	Creditore	Tipo prodotto	Categoria privilegio debito	Debito
Cointestato	Personale	Credit factor srl Debito personale/aziendale	Mutuo Chirografario	Chirografi	35.689,00
Bortoloni Valeria	Personale	Itacapital srl Debito personale/aziendale	Mutuo Chirografario	Chirografi	8.921,88
Bortoloni Roberto	Personale	Lex srl Debito personale/aziendale	Mutuo Chirografario	Chirografi	6.736,00
Bortoloni Roberto	Personale	MB Credit Solutions Spa Debito personale/aziendale	Mutuo Chirografario	Chirografi	4.415,03
Cointestato	Personale	Pos srl Debito personale/aziendale	Mutuo Chirografario	Chirografi	21.575,58
Bortoloni Roberto	Personale	Progetto Quinto Debito personale/aziendale	Prestito Personale	Chirografi	32.770,00
				Totale	481.668,10

Si fa presente che non tutti i creditori hanno risposto alla richiesta di precisazione del credito da parte del sottoscritto.

Merito Creditizio

Per quanto riguarda la valutazione del merito creditizio da parte dei soggetti finanziatori si fa presente che essendo la maggior parte dei debiti sorti in epoca molto antecedente alla data di stesura della presente relazione i sovraindebitati non sono stati in grado di fornire la documentazione necessaria per una corretta valutazione da parte del sottoscritto; in ogni caso si fa presente che il nucleo familiare ha sempre avuto un reddito medio mensile superiore ai 5.000,00 euro ed inoltre per molti anni il Sig. Bortoloni Roberto ha svolto attività di consulenza aziendale ben remunerata.

Quello della famiglia Bortoloni è evidentemente un caso di sovraindebitamento legato alle vicende che ne hanno caratterizzato la vita. Nonostante le difficoltà economiche, gli istanti hanno sempre provveduto al versamento delle rate dei finanziamenti fino a quanto e a quando sono riusciti, ed anche successivamente hanno sempre cercato di raggiungere accordi per dilazionare i pagamenti.

Giova, comunque, evidenziare, che il Codice della Crisi, ha modificato i sopra citati criteri di interpretazione della vicenda, circoscrivendo le valutazioni alla colpa grave, malafede e frode oggettivamente non presenti nel caso di specie.

La qualità dell'esponente comporta che il ricorso per la ristrutturazione dei debiti presentato sia oggetto di omologa da parte del Giudice come previsto dal CCII.

Indicazione delle cause del sovraindebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore

nell'assumere volontariamente le obbligazioni (Art. 68 co 2 lett. a)

Il nucleo familiare già dai primi anni 2000 sosteneva un impegno finanziario sostenibile destinato alla sistemazione della propria abitazione di residenza. Tale impegno finanziario era sostenibile anche grazie alla pensione del capofamiglia oltre alle consulenze che lo stesso prestava per alcuni enti partecipati pubblici.

In considerazione di quanto appena descritto circa le entrate del signor Bortoloni Roberto, e come riportato dall'advisor "Si trattava, nello specifico, di consulenza verso enti come amministratore di società partecipate pubbliche (solo come esempio, Sesa S.p.A. per sei anni) e successivamente con attività di consulente di enti pubblici quali la Regione Veneto (vedasi BUR n. 15 del 13-02-2007 e BUR n. 69 del 19-08-2008). Purtroppo, l'imprevedibile entrata in vigore della c.d. legge Madia (DL 90/2014 e 124/2015 e successive circolari) ha comportato il divieto totale, dapprima per i pensionati pubblici, poi estesa a tutti i pensionati, di svolgere qualsiasi attività di collaborazione o di consulenza professionale per enti pubblici o per loro società controllate e/o partecipate, se non a titolo gratuito. La nuova normativa ha così impedito in modo assoluto all'istante di continuare ad avere incarichi da enti o da partecipate pubbliche, come fatto fino ad allora meritevolmente, data la specifica preparazione, con conseguente difficoltà a far fronte al complessivo bilancio familiare (mutui e rateizzazioni)".

Gli istanti hanno sempre onorato gli impegni assunti verso gli istituti di credito. Il cliente ci riporta, così come confermato nella relazione introduttiva del proprio advisor, che la banca BNL, aveva erogato il mutuo ipotecario necessario per la ristrutturazione della prima casa ed un ulteriore finanziamento in chirografo. Inoltre "nell'anno 2016 l'Istituto, viste le difficoltà del mutuatario, suggerì al sig. Bortoloni di sospendere il versamento delle rate di mutuo (promettendo peraltro la ristrutturazione di tale debito mediante una modifica del piano di ammortamento) dando precedenza al solo debito derivante dal finanziamento in chirografo.

La promessa di ristrutturazione del mutuo era evidentemente finalizzata al solo recupero della parte di debito chirografario non garantita dal momento che, dopo aver definito l'accordo per il rientro del debito chirografario ed averne iniziato l'esecuzione, improvvisamente la banca negò la possibilità di ristrutturazione del mutuo ipotecario, adducendo motivi formali di piano bancario (età media elevata dei debitori secondo lo standard BNL), instaurando così in via definitiva l'attuale stato di crisi".

In sintesi la banca preferì rientrare dal proprio credito chirografario a scapito di quello ipotecario.

Come ben noto il ritardo di una qualsiasi rata di mutuo produce per l'effetto una contaminazione a catena anche verso gli altri prestiti o mutui essi siano, bloccando di fatto quel regolare ammortamento.

Per quanto riguarda la moglie del sig. Bortoloni, sig.ra Garavello Vally, quest'ultima non dispone di

entrate autonome, nemmeno di natura pensionistica.

La figlia signora Valeria Bortoloni terminati gli studi veniva assunta con contratto a tempo indeterminato presso la ditta di smaltimento dei rifiuti denominata "Padova Tre" poi fallita negli anni. E' riuscita, comunque, con molto sacrificio a trovare un nuovo impiego con una notevole diminuzione dello stipendio, ed essere utile alla gestione finanziaria ed economica della famiglia.

Può, tuttavia, ragionevolmente, ritenersi che le rinegoziazioni dei prestiti e l'aumentare sempre crescente dei debiti, hanno portato sino alla attuale situazione di sovra indebitamento.

La diligenza del debitore alla luce del reddito percepito (pensione e P.IVA come consulente) e dalla documentazione in mio possesso è stata valutata al momento della genesi del debito, ossia quando, per le condizioni poste, era ragionevolmente convinto di potere fare fronte agli impegni assunti.

Infatti, a causa dei sopraindicati eventi, non previsti, non prevedibili e non dipendente dalla propria volontà, le condizioni sono cambiate, e il debitore è entrato nella fase del sovra indebitamento, cominciando a contrarre debiti per pagare debiti precedenti, ed affrontare le esigenze economiche basilari della famiglia.

Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte (Art.

68 co 2 lett. b)

Le vicissitudini professionali e lavorative che hanno colpito la famiglia Bortoloni hanno causato difficoltà economiche che hanno portato gli stessi a chiedere l'apertura della presente procedura. All'inizio del primo mutuo/finanziamento destinato alla ristrutturazione della propria abitazione principale le entrate del nucleo riuscivano ad essere sufficienti per i vari pagamenti che dovevano effettuare compreso il regolare ammortamento dei prestiti bancari. Successivamente è venuta a mancare quel sostentamento economico mensile derivante da collaborazioni del signor Bortoloni Roberto a causa di una legge nazionale che vietava collaborazione, se non a titolo gratuito, prestate da pensionati a favore di enti pubblici e/o controllati dalla P.A.

Valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal consumatore

(Art. 68 co 2 lett. c)

L'istante ha provveduto a fornire la documentazione prevista dalla norma e la stessa può ritenersi ragionevolmente completa e attendibile.

Indicazione presunta dei costi della procedura

(Art. 68 co 2 lett. d)

I costi presunti della procedura

- compenso OCC Rodigino € 7.414,00

- Spese della procedura previsti (pubblicazione sito web Tribunale, ecc) € 100,00;

Atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni (Art.

67 co 2 lett. c)

Dalla documentazione fornita la situazione di sovra indebitamento non risulta determinata da atti compiuti dal debitore con colpa grave, malafede o frode.

Tabella classe di credito

Al fine di potere sviluppare l'ipotesi di soddisfo dei crediti, i crediti sono stati classati secondo la seguente tabella:

Categoria privilegio debito	Debito
Prededucibili 100% - Art. 6 co. 1 Competenze OCC (lett. a) / Crediti sorti durante la procedura (lett. d)	7.414,00
Mutui Ipotecari	250.756,00
Privilegiati su beni mobili (Tributi - Contributi Previdenziali - Polizze pegno)	2.236,84
Privilegiati sorte nelle more della procedura	3.794,00
Chirografi	217.467,26
Totale	481.668,10

Durata del Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore:

Al riguardo, il nuovo codice della Crisi nulla dice sulla durata del Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore; non si rinviene infatti limiti temporale, e si propone per i prossimi 6 (sei) anni a decorrere dall'omologa del presente Piano

Sul punto, abbiamo innanzitutto escluso l'applicabilità della cosiddetta legge Pinto in quanto la ragionevole durata, da quest'ultima prevista, si riferisce al periodo che va dall'avvio della procedura sino al momento dell'omologa. Detta legge non riguarda quindi la durata del Piano che comprende anche la fase dell'esecuzione del Piano e quindi la sua durata, il cui controllo è affidato al Gestore della Crisi e non al Tribunale.(cit.)

Parimenti, abbiamo escluso l'applicabilità della giurisprudenza formatasi in materia di concordato preventivo. Infatti la procedura concorsuale è diversa nei presupposti, in quanto *"applicata alle Imprese"*, e nelle finalità perchè salvaguarda il *diritto del creditore*. Il Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore si applica invece ad un *soggetto privato*, ed ha come finalità il diritto al *dignitoso tenore di vita delle persone "spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia"*).

Altra differenza sostanziale è la natura del reddito, che sostiene nel tempo la durata del piano o del concordato; nelle Imprese il reddito è **prodotto**, e quindi dipende dalle oscillazioni del fatturato; nel Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore, il reddito è **percepito** e la sua sostenibilità - nel tempo - dipende **esclusivamente** dalla solidità del datore di lavoro.

Per tali presupposti abbiamo ritenuto che *"non vi sono ragioni che possano giustificare l'applicazione di termini predeterminati"* (cit.)

Ciò premesso, riteniamo, invece, che gli unici vincoli a cui fare riferimento per determinare la durata di un Piano del Consumatore, sia esclusivamente il **"Reddito percepito"** dai debitori e per essi, detratte le *"spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia"*, il **"reddito disponibile al ripagamento delle rate di debito"**.

In sintesi ed a nostro avviso, la durata di un Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore è essenzialmente funzione dei seguenti fattori:

- 1) Il Reddito, valutato nella quantità e nella qualità (intesa come affidabilità del datore di lavoro);
- 2) Il rapporto "rate di debito/reddito percepito" e la previsione di variazione dei due fattori nel tempo;

In relazione quindi al Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore che ci occupa abbiamo valutato che:

a) Il Reddito percepito non dovrebbe subire contrazioni quantitative, in quanto trattasi di reddito pensione e reddito di lavoro dipendente di azienda pubblica;

E' stato mantenuto il reddito disponibile al "dignitoso tenore di vita" previsto dall'art. 9 co. 2. ex Legge 3 come recepita dall'art. 68 comma 3 del d.lgs. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza).

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

(Art. 66 Procedure Familiari)

CLASSI DEL CREDITO	CREDITO ORIGINARIO	CREDITO ASSEGNATO	PERCENTUALE ASSEGNATA
Classe Prededuzione	7.414,00	7.414,00	100%
<i>OCC</i>	7.414,00	7.414,00	100%
Classe Privilegiati	327.808,84	93.030,84	28,38%
<i>Avv. Andrea Valerio</i>	1.794,00	1.794,00	100,00%
<i>Cristian Brandini</i>	2.000,00	2.000,00	100,00%
<i>Agenzia Entrate Riscossioni</i>	554,36	554,36	100,00%
<i>Abaco</i>	734,00	734,00	100,00%
<i>Regione Veneto</i>	948,48	948,48	100,00%
<i>BNL Spa</i>	250.756,00	87.000,00	34,70%
<i>Banca Adria</i>	71.022,00	0,00	0,00%
Classe Chirografi	381.223,26	47.155,16	12,37%
<i>BNL Spa</i>	163.756,00	20.420,37	12,47%
<i>BANCA ADRIA</i>	71.022,00	8.856,44	12,47%
<i>Credit Factor</i>	35.689,00	4.450,42	12,47%
<i>BCC PATAVINA</i>	4.216,77	525,83	12,47%
<i>BANCA PREALPI</i>	17.939,00	2.236,99	12,47%
<i>POS SRL</i>	21.575,58	2.690,47	12,47%
<i>Banca IFIS</i>	4.415,03	550,55	12,47%
<i>AGOS</i>	3.840,00	478,85	12,47%
<i>Progetto Quinto</i>	32.770,00	4.086,42	12,47%
<i>LEX SRL</i>	6.736,00	839,98	12,47%

Cherry 106	8.342,00	1.040,25	12,47%
KRUK CAPITAL	8.921,88	1.112,56	12,47%
BANCA INTESA	2.000,00	249,40	12,47%

Verifica "Alternativa liquidatoria"

(Ai fini delle previsioni dell'Art. 67 co 4)

Art. 67 co 4 recita: *"E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione"*

Mediante il sopra descritto piano è previsto il pagamento integrale delle prededuzioni, il pagamento del 100% dei creditori privilegiati con privilegio Generale, sia compenso del professionista legale per l'assistenza e del consulente, di Agenzia Entrate Riscossione, di Abaco e della Regione Veneto, il pagamento del 34,70% del creditore ipotecario di primo grado e il pagamento nella percentuale del 12,47% dei creditori chirografari, il tutto mediante la destinazione dell'importo complessivo di € 147.600,00 nel termine di 6 anni e ciò sulla scorta del reddito effettivamente disponibile.

Come sopra riferito, il signor Bortoloni e la signora Garavello sono proprietari ciascuno della quota di un mezzo di due unità immobiliari site nel Comune di Este la prima al Foglio 17, Particella 35, Sub 7 di categoria A/2 classe 2, composto da 6 vani per un totale di 125 mq, di cui 116 mq di aree non scoperte, sito al 3° piano senza ascensore alla via Schiavin 5/c, la seconda al Foglio 17, Particella 35, Sub 8 di categoria C/6 classe 2, per una consistenza di 18 mq sito al piano S1 senza ascensore alla via Schiavin 5/c. Si è provveduto a far effettuare una perizia giurata ad opera del Geom. Bernini Gianluca che ha valutato i beni per 120.000,00 Euro complessivi.

Al fine di considerare l'alternativa liquidatoria, ovvero quanto ricavabile dai creditori vendendo il bene tramite procedura esecutiva, si ritiene opportuno abbattere il valore del 15%, riduzione del valore dovuta all'immediatezza della vendita giudiziaria e per assenza di garanzia per vizi che applicherebbe il perito eventualmente nominato dal Liquidatore portando il valore potenziale di vendita ad € 102.000,00 per avere il netto ricavo a favore dei creditori è necessario considerare inoltre le probabili spese della procedura a carico dei creditori, stimabili prudenzialmente in 15.000,00 Euro giungendo quindi ad un valore di liquidazione stimabile in € 87.000,00.

La signora Garavello è, inoltre, proprietaria di una autovettura la cui valutazione non è più disponibile, trattandosi di auto molto vecchia e, pertanto, non sono presenti ulteriori beni utilmente liquidabili in sede di liquidazione ovvero di esecuzione coattiva del credito. Infatti, un'eventuale liquidazione di tale bene arreherebbe solo costi senza alcuna utilità per i creditori.

Viene prevista la disponibilità di un importo mensile sostenibile in relazione al reddito, importo che non sarebbe ottenibile in sede di liquidazione in considerazione sia della durata della stessa che delle ulteriori spese prededucibili quali il compenso del liquidatore.

In sede di liquidazione controllata, in considerazione della durata della stessa, il ricavato sarebbe di complessivi € 56.844,00 per versamento mensile di € 1.579,00 (stante la durata della liquidazione del patrimonio e soprattutto per il fatto che i ricorrenti dovrebbero liberare l'immobile e sostenere un costo del canone di locazione di un immobile pari ad almeno € 700,00 mensili) oltre ad € 87.000,00 quale risultato della vendita degli immobili di proprietà, con un complessivo ricavato di € 143.844,00 che, al netto degli importi in prededuzione, che sarebbero accresciuti dal compenso del liquidatore, e dei crediti privilegiati, consentirebbe un soddisfacimento dei creditori chirografi del 8,99% a fronte del 12,47% della presente procedura.

In termini di scadenze e modalità di pagamento si prevede quanto di seguito:

Il versamento mensile di € 2.050,00 per dodici mensilità per ogni anno per la durata di 6 anni (totale € 147.600,00) verrà effettuato su di un conto dedicato alla procedura così poi da consentire il riparto tra i creditori,

Il primo versamento, per consentire primariamente gli adempimenti conseguenti all'omologa del piano, verrà effettuato entro il giorno 15 del mese successivo all'omologa stessa,

I successivi versamenti verranno effettuati mensilmente sempre entro il giorno 15 del mese,

Si prevedono riparti parziali in favore dei creditori con cadenza semestrale a partire dal primo versamento previsto nel piano, con la precisazione che i primi riparti saranno destinati al pagamento dei crediti in prededuzione e dei creditori privilegiati e infine al pagamento dei creditori chirografi secondo la percentuale di cui al presente piano, così rispettando le cause legittime di prelazione.

Si evidenzia altresì che il piano consente all'istante di superare una situazione che gli condiziona inevitabilmente la vita ormai da qualche anno e proprio la presente procedura di sovraindebitamento, per sua ratio, deve essere tale da consentire al soggetto di uscire dall'indebitamento senza però subire una lesione dei fondamentali principi riconosciuti dalla nostra Carta Costituzionale.

Sul punto la giurisprudenza espressa in commento alla previgente Legge 3/2012 ha affermato che la finalità della legge è quello di permettere ai debitori non fallibili di uscire dalla loro crisi, ricollegandoli all'alveo dell'economia palese, senza il rischio di cadere nell'usura e cercando di mantenere la proprietà dei beni essenziali come la casa di abitazione (così Tribunale di Verona, 20 luglio 2016 est. Platania, secondo il quale "non va dimenticato che la finalità della legge sul sovraindebitamento è certamente quella di consentire ai debitori non fallibili di poter uscire dalla loro crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori (e non certamente nessun sacrificio per essi) ricollegandoli nell'alveo della economia palese, senza il rischio di cadere nell'usura cercando di mantenere la proprietà di beni essenziali quali la loro casa di abitazione").

Inoltre come riferito nel Progetto di Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema "Protezione dei consumatori e gestione corretta dell'indebitamento eccessivo per prevenire l'esclusione sociale" del 23 aprile 2014, rilevante è il concetto di "umanizzazione del credito", apparendo primario l'interesse dell'Unione a che la famiglia recuperi un tenore di vita dignitoso, dovendo "essere in grado di far fronte agli obblighi finanziari ed agli obblighi informali assunti (es. bollette) senza ridurre le spese minime essenziali al mantenimento del proprio tenore di vita".

CONCLUSIONI

Attuabilità del Piano e sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori.

I debitori, attraverso l'ausilio dell'Organismo di Composizione della crisi, hanno predisposto un piano di ristrutturazione dei debiti tale per cui intendono destinare al pagamento della massa dei propri debiti, per i prossimi 6 anni (72 mesi) a decorrere dall'omologa del Piano, una quota dei propri redditi derivanti dalla pensione del sig. Bortoloni Roberto e dallo stipendio della sig.ra Bortoloni Valeria, sospesa la cessione del quinto della pensione, al netto di contributi previdenziali, tasse ed imposte, altri oneri di legge, per un importo di 2.050,00 € mensili e, quindi, complessivamente di 147.600,00 € nei 72 mesi. In particolare, i debitori intendono mettere a disposizione dei creditori la somma complessiva di € 147.600,00 in un arco temporale di 6 anni attraverso pagamenti mensili di € 2.050,00. Tale somma è calcolata in modo da essere sostenibile per gli istanti, ovvero da lasciare un reddito residuale che permetta la soddisfazione delle esigenze incompressibili di vita, senza poter soddisfare le quali, anche secondo i parametri Istat, l'istante rischierebbe di cadere sotto la soglia di povertà ovvero di non poter sostenere l'impegno preso con la presente procedura a favore dei creditori.

Nel giudizio di asseverabilità è stato contemperata la tutela del ceto creditorio e del sovra indebitato.

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte si ritiene che la proposta di ristrutturazione del debito del consumatore, come predisposto, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondamentalmente sostenibile e ragionevolmente attuabile.

Per i creditori, privi di garanzie, il Piano rappresenta una proposta sostenibile e ragionevolmente attuabile per un soddisfacimento seppure parziale dei crediti vantati.

L'art. 67, co 3, CCII prevede espressamente per il consumatore la possibilità di inserire nel piano la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di cessione del quinto, permettendo così al ricorrente di disporre di maggiori risorse da destinare alla soddisfazione di tutti i creditori.

Si ATTESTA la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Esecuzione del Piano

Ai sensi dell' Art. 71 co 1

Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato. L'OCC vigila sull'esatto adempimento del piano, risolve le eventuali difficoltà e le sottopone al giudice, se necessario;

Si confermano le previsioni sui pagamenti "Le somme previste dal Piano del Consumatore verranno versate mensilmente, a partire dall'omologa, su di un conto corrente appositamente acceso e distribuite ai creditori con cadenza semestrale.

In termini di scadenze e modalità di pagamento si prevede quanto di seguito:

Il versamento mensile di € 2.050,00 per dodici mensilità per ogni anno per la durata di 6 anni (totale € 147.600,00) verrà effettuato su di un conto dedicato alla procedura così poi da consentire il riparto tra i creditori,

Il primo versamento, per consentire primariamente gli adempimenti conseguenti all'omologa del piano, verrà effettuato entro il giorno 15 del secondo mese successivo all'omologa stessa,

I successivi versamenti verranno effettuati mensilmente sempre entro il giorno 15 del mese,

Si prevedono riparti parziali in favore dei creditori con cadenza semestrale a partire dal primo versamento previsto nel piano, con la precisazione che i primi riparti saranno destinati al pagamento dei crediti in prededuzione e dei creditori privilegiati e infine al pagamento dei creditori chirografi secondo la percentuale di cui al presente piano, così rispettando le cause legittime di prelazione.

Si evidenzia altresì che il piano consente all'istante di superare una situazione che gli condiziona inevitabilmente la vita ormai da qualche anno e proprio la presente procedura di sovraindebitamento, per sua ratio, deve essere tale da consentire al soggetto di uscire dall'indebitamento senza però subire una lesione dei fondamentali principi riconosciuti dalla nostra Carta Costituzionale.

Sul punto la giurisprudenza espressasi in commento alla previgente Legge 3/2012 ha affermato che la finalità della legge è quello di permettere ai debitori non fallibili di uscire dalla loro crisi, ricollegandoli all'alveo dell'economia palese, senza il rischio di cadere nell'usura e cercando di mantenere la proprietà dei beni essenziali come la casa di abitazione (così Tribunale di Verona, 20 luglio 2016 est. Platania, secondo il quale "non va dimenticato che la finalità della legge sul sovraindebitamento è certamente quella di consentire ai debitori non fallibili di poter uscire dalla loro crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori (e non certamente nessun sacrificio per essi) ricollegandoli nell'alveo della economia palese, senza il rischio di cadere nell'usura cercando di mantenere la proprietà di beni essenziali quali la loro casa di abitazione").

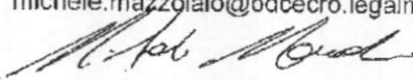
Le somme verranno distribuite rispettando l'ordine delle classi e pro quota all'interno di ogni singola classe.

Lo scrivente conclude, pertanto, che la proposta di ristrutturazione del debito in esame, seppur con i limiti di ogni giudizio prognostico effettuato *ex ante*, costituisca una soluzione conveniente e di probabile realizzazione.

Arquà Polesine, 14/04/2017

Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento
OCC Rodigino I Diritti del Debitore Segretariato Sociale Comune di Arquà Polesine II
Gestore della Crisi

Dott. Michele Mazzolaio
michele.mazzolaio@odcecro.legalmail.it



Si allegano:

1. Documento di identità e codice fiscale;
2. Stato di famiglia;
3. Certificati catastali immobili;
4. Elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
5. Estratti di ruolo Agenzia Entrate riscossione
6. Visura PRA;
7. Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni con elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.

**Per presa visione, condivisione ed accettazione
del Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore
Ex. L. 3012**

come recepita dal nuovo Codice della Crisi e dell'insolvenza, D. Lgs 12/01/2019 n. 14 - L.
19/10/2017 n. 155 -

Bortoloni Roberto, nato/a a Este (PD) il 06.06.1939 Cod. Fisc. BRTRRT39H06D442O res.te in Este (PD), Via Schiavin 5/c int. 6

Garavello Vally, nato/a a Este (PD) il 13.10.1945 Cod. Fisc. GRVLY45R53D442Q res.te in Este (PD), Via Schiavin 5/c int. 6

Bortoloni Valeria, nato/a a Cologna Veneta (VR) il 12.09.1975 Cod. Fisc. BRTVLR75P42C890I res.te in Este (PD), Via Schiavin 5/c int. 6

**Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi dell'Organismo di Composizione della Crisi
OCC Rodigino I Diritti del Debitore Segretariato Sociale Comune di Arquà Polesine**

Il Sottoscritto Avv. Alvise Fontanin nato a Palermo il 07/11/1965, nella qualità di Referente dell'Organismo OCC Rodigino I Diritti del Debitore Segretariato Sociale Comune di Arquà Polesine iscritto al n. 287 del Registro Organismi del Ministero della Giustizia

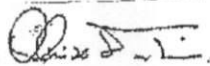
DICHIARA

Che L'Organismo di Composizione della Crisi denominato OCC Rodigino I Diritti del Debitore Segretariato Sociale Comune di Arquà Polesine, non si trova in conflitto d'interessi con la procedura.

Arquà Polesine 14/04/2023

Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento
OCC Rodigino I Diritti del Debitore Segretariato Sociale Comune di Arquà Polesine II
Referente

Avv. Alvise Fontanin



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO

Sezione Fallimentare

RICORSO PER RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 67 E SEGUENTI DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

Nell'interesse dei signori

- **BORTOLONI ROBERTO** (C.F. BRTRRT39H06D442O), nato a Este (PD) il 06/06/1939 e residente in Este (PD) alla via Schiavin 5/C INT. 6;
- **GARAVELLO VALLY** (C.F. GRVVLY45R53D442Q), nata a Este (PD) il 13/10/1945 e residente in Este (PD) alla via Schiavin 5/C INT. 6;
- **BORTOLONI VALERIA** (C.F. BRTVLR75P42C890I), nata a Cologna Veneta (VR) e residente in Este (PD) alla via Schiavin 5/C INT. 6;

rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Valerio (C.F. VLRNDR73H16F382O – P.E.C. andrea.valerio@ordineavvocatipadova.it) del Foro di Padova ed elettivamente domiciliati, ai fini del presente procedimento, nel suo studio in Monselice (Pd) - Viale della Repubblica n. 23/13, giusta procura allegata alla busta telematica di deposito del presente atto.

Si dichiara, fin da ora, di voler ricevere ogni comunicazione e avviso di cancelleria, ai sensi di legge, al seguente nr. di fax 0429.782336 ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata andrea.valerio@ordineavvocatipadova.it.

Si chiede altresì di voler effettuare le comunicazioni rivolte al gestore incaricato dr. Michele Mazzolaio per il tramite del seguente indirizzo di posta certificata michele.mazzolaio@odcecro.legalmail.it.

PREMESSO CHE

- 1) i signori Bortoloni Roberto, Bortoloni Valeria e Garavello Vally non sono soggetti alle procedure concorsuali vigenti e previste dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'insolvenza, in quanto persone fisiche consumatori a norma dell'art. 2 lett. E) del CCII;
- 2) non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della previgente normativa della L. 3/2012 e non hanno ottenuto l'esdebitazione nel medesimo termine dei precedenti cinque anni;
- 3) non hanno beneficiato dell'esdebitazione per due volte nella loro vita;
- 4) si è manifestato un oggettivo e perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, circostanza questa che non ha consentito e non consente tuttora di adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite, come da definizione di sovraindebitamento contenuta nell'art. 2 del CCII (c.d. sovraindebitamento);
- 5) alla luce del presente sovraindebitamento ed ai sensi degli artt. 67 e seguenti del CCII, ricoprendo la qualifica di "consumatore", i ricorrenti hanno presentato, con l'assistenza dello scrivente, il presente



ricorso per la ristrutturazione dei debiti, che sarà oggetto di verifica ed opportuna relazione da parte del nominato OCC;

6) la composizione della massa debitoria alla data odierna è indicata nel presente ricorso, dando evidenza e rilevanza a ciascun creditore, dei relativi importi e cause di prelazione;

7) il presente ricorso prevede il versamento di un importo mensile sostenibile sulla base del reddito in favore dei creditori, importo che comporta un soddisfacimento dei creditori maggiormente vantaggioso rispetto a quello preventivabile con la c.d. alternativa liquidatoria;

8) i ricorrenti hanno depositato presso l'O.C.C. Rodigino I Diritti del Debitore Segretariato Sociale Comune Arquà Polesine, istanza al fine di ottenere la nomina di un gestore, così da poter usufruire delle procedure previste dalla summenzionata normativa;

9) all'esito di tale istanza, il competente Organismo di Composizione della Crisi costituito ha nominato quale gestore il dott. Michele Mazzolaio, che ha accettato l'incarico;

10) la scrivente difesa ha, quindi, chiesto al suddetto professionista la redazione della relazione ai sensi dell'art 68 comma 2 CCII contenente: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei costi della procedura; e) l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile;

11) il Gestore, dopo incontri e richieste ha pertanto provveduto a redigere la richiesta relazione ivi allegata, cui ci si riporta integralmente, attestando il piano proposto e di cui meglio in appresso.

Tutto ciò premesso gli istanti

CHIEDONO

di essere ammessi alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore a norma degli articoli 67 e s.s. del CCII, secondo la proposta di cui al prosieguo del presente atto, corredata dalla relazione del dott. Michele Mazzolaio ivi allegata.

In particolare, al fine di offrire al Giudicante una visione chiara e completa delle vicende che hanno portato gli istanti all'attuale situazione di sovraindebitamento, si espone quanto segue.

STORIA DEI RICORRENTI E CAUSE DI SOVRAINDEBITAMENTO

La famiglia, fin dall'inizio degli anni 2000, aveva in corso un normale e sostenibile precedente indebitamento assunto per la sistemazione della prima casa, calibrato in base alle prevedibili entrate di allora. La situazione del bilancio della famiglia, basato essenzialmente sulla pensione del capofamiglia nonché su costanti attività esterne di consulenza dello stesso capofamiglia, si è storicamente indebolita con la svalutazione, notoriamente pressoché equivalente ad un dimezzamento della pensione con il passaggio da lira ad euro, che ne ha innegabilmente ridotto della metà il potere d'acquisto e le disponibilità per far fronte al costo della vita. Questa situazione di svalutazione dell'entrata pensionistica e la disponibilità rispetto all'allora preesistente debito è stata inizialmente compensata e fronteggiata con lo svolgimento, da parte del capofamiglia, di attività di lavoro in collaborazione coordinata e continuativa e professionale quale consulente per enti pubblici.



Si trattava, nello specifico, di consulenza verso enti come amministratore di società partecipate pubbliche (solo come esempio, Sesa S.p.A. per sei anni) e successivamente con attività di consulente di enti pubblici quali la Regione Veneto (vedasi BUR n. 15 del 13-02-2007 e BUR n. 69 del 19-08-2008). Purtroppo, l'imprevedibile entrata in vigore della c.d. legge Madia (DL 90/2014 e 124/2015 e successive circolari) ha comportato il divieto totale, dapprima per i pensionati pubblici, poi estesa a tutti i pensionati, di svolgere qualsiasi attività di collaborazione o di consulenza professionale per enti pubblici o per loro società controllate e/o partecipate, se non a titolo gratuito. La nuova normativa ha così impedito in modo assoluto all'istante di continuare ad avere incarichi da enti o da partecipate pubbliche, come fatto fino ad allora meritevolmente, data la specifica preparazione, con conseguente difficoltà a far fronte al complessivo bilancio familiare (mutui e rateizzazioni).

L'istante ha comunque cercato di gestire al meglio la situazione di grave difficoltà e di sbilancio tra entrate ed uscite, non più compensata con l'attività in precedenza svolta dal sig. Bortoloni, mediante bonari accordi di rateizzazione, alcuni dei quali ormai conclusi ed altri tuttora pendenti ed onorati fino alla data di presentazione della presente domanda.

Ulteriore e definitiva causa scatenante lo stato di crisi è da ravvisare nella condotta dell'Istituto mutuante BNL, che erogò all'istante il mutuo ipotecario necessario per estinguere il precedente mutuo contratto per la ristrutturazione della prima casa nonché per far fronte ad altri pregressi impegni economici della famiglia, oltre ad un ulteriore finanziamento in chirografo.

Detto mutuo trentennale, stante l'indicizzazione all'Euribor, subì un forte aumento mensile a seguito dell'aumento dei tassi verificatosi tra l'anno 2008 ed il 2009. Nell'anno 2016 l'Istituto, viste le difficoltà del mutuuario, suggerì proditoriamente al sig. Bortoloni di sospendere il versamento delle rate di mutuo garantito da ipoteca, promettendo la successiva rinegoziazione di tale debito mediante una modifica del piano di ammortamento - che in realtà non venne mai concretamente concessa - dando la precedenza al solo debito derivante dal finanziamento in chirografo.

La promessa di ristrutturazione del mutuo era evidentemente finalizzata al solo recupero della parte di debito chirografario non garantita dal momento che, dopo aver definito l'accordo per il rientro del debito chirografario ed averne iniziato l'esecuzione, improvvisamente la banca negò la possibilità di ristrutturazione del mutuo ipotecario, adducendo motivi formali di piano bancario (età media elevata dei debitori secondo lo standard BNL), instaurando così in via definitiva l'attuale stato di crisi.

In conclusione BNL, avendo anche crediti chirografari (ora comunque cartolarizzati ed in corso di pagamento) aveva imposto il preferenziale soddisfo di questi ultimi (concessi ben sapendo delle difficoltà della famiglia, con tasso vicino all'usura contrattuale), promettendo con lusinga la ristrutturazione del mutuo, purché fosse data la precedenza al pagamento delle rate del debito chirografario collaterale. Segnaliamo comunque in questa sede, per quanto possa essere utile, come il mutuo ipotecario trentennale concesso da BNL avesse originaria scadenza nel 2037.

Per quanto riguarda la figlia Bortoloni Valeria, terminati gli studi ha sempre cercato di dare supporto alla famiglia, anche prestando garanzie; ha trovato occupazione dall'anno 2007 in nota società di servizio pubblico (Padova TRE) di gestione e trasporto rifiuti, dando quindi respiro alla famiglia, ma ha dovuto subire, nel 2017, un licenziamento collettivo a causa del notorio fallimento di della società, rimanendo disoccupata per due anni e trovando ora un nuovo impiego, part time, presso una cooperativa del settore, con retribuzione notevolmente inferiore rispetto a quella goduta in precedenza.

Per quanto riguarda la moglie del sig. Bortoloni, sig.ra Garavello Vally, quest'ultima non dispone di



entrate autonome, nemmeno di natura pensionistica.

VALORI PATRIMONIALI ATTIVI

La situazione patrimoniale dei ricorrenti, alla data di presentazione del presente ricorso, evidenzia le seguenti poste:

Bortoloni Roberto:

- proprietà per 1/2 (un mezzo) di unità immobiliare sita nel Comune di Este al Foglio 17, Particella 35, Sub 7 di categoria A/2 classe 2, composto da 6 vani per un totale di 125 mq, di cui 116 mq di aree non scoperte, sito al 3° piano senza ascensore alla via Schiavin 5/c.
- proprietà per 1/2 (un mezzo) di unità immobiliare sita nel Comune di Este al Foglio 17, Particella 35, Sub 8 di categoria C/6 classe 2, per una consistenza di 18 mq sito al piano S1 senza ascensore alla via Schiavin 5/c.

Dalla perizia giurata predisposta dal Geom. Bernini Gianluca, si evince che il valore della quota di proprietà sudescritta è di euro 60.000,00.

Garavello Vally:

- proprietà per 1/2 (un mezzo) di unità immobiliare sita nel Comune di Este al Foglio 17, Particella 35, Sub 7 di categoria A/2 classe 2, composto da 6 vani per un totale di 125 mq, di cui 116 mq di aree non scoperte, sito al 3° piano senza ascensore alla via Schiavin 5/c.
- proprietà per 1/2 (un mezzo) di unità immobiliare sita nel Comune di Este al Foglio 17, Particella 35, Sub 8 di categoria C/6 classe 2, per una consistenza di 18 mq sito al piano S1 senza ascensore alla via Schiavin 5/c.

Dalla perizia giurata predisposta dal Geom. Bernini Gianluca, si evince che il valore della quota di proprietà sudescritta è di euro 60.000,00.

- Automobile Ford targa DV192RV immatricolata il 24/09/2009, 1250 a benzina di scarso valore economico, la cui valutazione Eurotax blu non è più disponibile.

Bortoloni Valeria:

- L'istante non dispone di un patrimonio fisico liquidabile; infatti il debitore non è proprietario di alcun bene immobile, né dispone di liquidità di conto corrente.

VALORI PASSIVI ACCERTATI

Sono stati accertati da CR (centrale rischi), i seguenti debiti, precisandosi che l'importo debitorio effettivo dovrà essere eventualmente aggiornato alla luce dei versamenti già effettuati e non ancora contabilizzati in CR:

Bortoloni Roberto:



CREDITORE	TIPOLOGIA DEBITO	IMPORTO CREDITO
BNL S.P.A., ora cartolarizzato Credit Factor, come risultante in C.R.	MUTUO IPOTECARIO DI PRIMO GRADO - credito privilegiato	250.756,00 €
BCC BANCA ADRIA DEI COLLI EUGANEI	MUTUO IPOTECARIO DI SECONDO GRADO - credito privilegiato	50.972,00 €
BCC BANCA ADRIA DEI COLLI EUGANEI	MUTUO IPOTECARIO DI TERZO GRADO - credito privilegiato	20.050,00 €
	TOTALE CREDITORI PRIVILEGIATI CON PRIVILEGIO SPECIALE IPOTECARIO	321.778,00 €
Agenzia Entrate Riscossioni	TRIBUTI NON PAGATI - credito privilegiato	218,02 €
ABACO SPA	TRIBUTI NON PAGATI - credito privilegiato	734,00 €
	TOTALE CREDITORI PRIVILEGIATI CON PRIVILEGIO GENERALE	952,02 €
CREDIT FACTOR (CEDUTO DA BNL)	FINANZIAMENTO - credito chirografario	35.689,00 €
BANCA PATAVINA	AFFIDAMENTO - credito chirografario	4.216,77 €
BANCA PREALPI	FINANZIAMENTO - credito chirografario	17.939,00 €
POS SRL (CEDUTO DA UNICREDIT)	FINANZIAMENTO - credito chirografario	21.575,58 €
BANCA IFIS (CEDUTO DA MB CREDIT - UNICREDIT)	AFFIDAMENTO - credito chirografario	4.415,03 €



PROGETTO QUINTO SRL	CESSIONE QUOTE DEL QUINTO DELLA PENSIONE - credito chirografario	32.770,00 €
LEX SRL (CEDUTO DA APORTI SRL - MPS)	FINANZIAMENTO - credito chirografario	6.736,00 €
AGOS SPA	FINANZIAMENTO - credito chirografario	3.840,00 €
	TOTALE CREDITORI CHIROGRAFARI	127.181,38 €
	TOTALE CREDITORI	449.911,40 €

Bortoloni Valeria:

CREDITORE	TIPOLOGIA DEBITO	IMPORTO CREDITO
BNL S.P.A.	MUTUO IPOTECARIO DI PRIMO GRADO - credito privilegiato	250.756,00 €
BCC BANCA ADRIA DEI COLLI EUGANEI	MUTUO IPOTECARIO DI SECONDO GRADO - credito privilegiato	50.972,00 €
BCC BANCA ADRIA DEI COLLI EUGANEI	MUTUO IPOTECARIO DI TERZO GRADO - credito privilegiato	20.050,00 €
	TOTALE CREDITORI PRIVILEGIATI CON PRIVILEGIO SPECIALE IPOTECARIO	321.778,00 €
CREDIT FACTOR (CEDUTO DA BNL)	FINANZIAMENTO - credito chirografario	35.689,00 €
CHERRY 106 (CEDUTO DA UNICREDIT)	FINANZAMENTO - credito chirografario	8.342,00 €



KRUK SPA (CEDUTO DA ITACAPITAL)	FINANZIAMENTO - credito chirografario	8.921,88 €
AGOS SPA	FINANZIAMENTO - credito chirografario	3.840,00 €
BANCA INTESA	AFFIDAMENTO - credito chirografario	2.000,00 €
	TOTALE CREDITORI CHIROGRAFARI	58.792,88 €
	TOTALE CREDITORI	380.570,88 €

Garavello Vally:

CREDITORE	TIPOLOGIA DEBITO	IMPORTO CREDITO
BNL S.P.A.	MUTUO IPOTECARIO DI PRIMO GRADO - credito privilegiato	250.756,00 €
BCC BANCA ADRIA DEI COLLI EUGANEI	MUTUO IPOTECARIO DI SECONDO GRADO - credito privilegiato	50.972,00 €
BCC BANCA ADRIA DEI COLLI EUGANEI	MUTUO IPOTECARIO DI TERZO GRADO - credito privilegiato	20.050,00 €
	TOTALE CREDITORI PRIVILEGIATI CON PRIVILEGIO SPECIALE IPOTECARIO	321.778,00 €
Agenzia Entrate Riscossioni	TRIBUTI NON PAGATI - credito privilegiato	336,34 €
Regione Veneto	TRIBUTI NON PAGATI - credito privilegiato	948,48 €
	TOTALE CREDITORI PRIVILEGIATI CON	1.284,82 €



	PRIVILEGIO GENERALE	
CREDIT FACTOR (CEDUTO DA BNL)	FINANZIAMENTO - credito chirografario	35.689,00 €
BANCA PATAVINA	AFFIDAMENTO - credito chirografario	4.216,77 €
POS SRL (CEDUTO DA UNICREDIT)	FINANZIAMENTO - credito chirografario	21.575,58 €
	TOTALE CREDITORI CHIROGRAFARI	61.481,35 €
	TOTALE CREDITORI	62.766,17 €

RIEPILOGO MASSA PASSIVA

CREDITORI PREDEDUCIBILI	- ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI e GESTORE 7.414,00 €
CREDITORI PRIVILEGIATI SORTI NELLE MORE DELLA PROCEDURA	- AVV. ANDREA VALERIO 1.794,00 € - DOTT. CRISTIAN BRANDINI 2.000,00 €



	TOTALE 3.794,00 €
CREDITORI PRIVILEGIATI CON PRIVILEGIO SPECIALE IPOTECARIO NUCLEO FAMIGLIARE	321.778,00 €
CREDITORI PRIVILEGIATI CON PRIVILEGIO GENERALE NUCLEO FAMIGLIARE	2.236,84 €
CREDITORI CHIROGRAFARI NUCLEO FAMIGLIARE	146.445,26 €
	TOTALE PASSIVITA' (NUCLEO FAMIGLIARE (prededuzioni + privilegiati + chirografari) 481.668,10 €

CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE E FONTE DI FINANZIAMENTO DELLA PROPOSTA

I debitori, attraverso l'ausilio dell'Organismo di Composizione della crisi, hanno predisposto un piano di ristrutturazione dei debiti tale per cui intendono destinare al pagamento della massa dei propri debiti, per i prossimi 6 anni (72 mesi) a decorrere dall'omologa del Piano, una quota dei propri redditi derivanti dalla pensione del sig. Bortoloni Roberto e dallo stipendio della sig.ra Bortoloni Valeria, sospesa la cessione del quinto della pensione, al netto di contributi previdenziali, tasse ed imposte ed altri oneri di legge **per un importo di 2.050,00 € mensili e, quindi, complessivamente di 147.600,00 € nei 72 mesi.** In particolare, i debitori intendono mettere a disposizione dei creditori la somma complessiva di € 147.600,00 in un arco temporale di 6 anni attraverso pagamenti mensili di € 2.050,00. Tale somma è calcolata in modo da essere sostenibile per gli istanti, ovvero da lasciare un reddito residuale che permetta la soddisfazione delle esigenze incompressibili di vita, senza poter soddisfare le quali, anche secondo i parametri Istat, l'istante rischierebbe di cadere sotto la soglia di povertà ovvero di non poter sostenere l'impegno preso con la presente procedura a favore dei creditori.



I creditori in prededuzione vedranno soddisfatto integralmente il loro credito per € 7.414,00, così come i creditori con privilegio generale per un importo di € 6.030,84. Per i creditori con privilegio speciale ipotecario il grado di soddisfazione sarà equivalente alla somma che gli stessi incasserebbero in caso di liquidazione dei beni sottoposti a ipoteca volontaria.

Si è provveduto ad acquisire una perizia giurata ad opera del geom. Bernini Gianluca, che ha valutato i beni di proprietà degli istanti in complessivi 120.000,00 euro. Al fine di considerare l'alternativa liquidatoria, ovvero quanto ricavabile dai creditori vendendo il bene tramite procedura esecutiva, si ritiene opportuno abbattere il suddetto valore del 15%, riduzione del valore dovuta all'immediatezza della vendita giudiziarie e per assenza di garanzia per vizi che applicherebbe il perito eventualmente nominato dal Liquidatore portando il valore potenziale di vendita ad € 102.000,00. Per avere il netto ricavo a favore dei creditori è necessario considerare inoltre le spese della procedura a carico dei creditori, stimabili prudenzialmente in euro 15.000,00, giungendo quindi ad un valore di liquidazione stimabile in € 87.000,00.

Si desume pertanto, con riferimento al bene immobiliare sito in Este, unico cespite degli istanti liquidabile, che l'alternativa liquidatoria possa portare ad un risultato utile pari a circa € 87.000,00, se ed in quanto il bene venisse liquidato al primo esperimento d'asta.

La quota di credito con privilegio speciale ipotecario eccedente quindi l'importo di euro 87.000,00, per l'esattezza euro 234.778,00, dovrà essere degradata a credito chirografario, portando così il totale complessivo del credito chirografario a € 381.223,26, alla cui soddisfazione verrà destinata, con il presente piano, la somma di euro 47.155,16, equivalente ad un grado di soddisfazione dei chirografari del 12,47%, percentuale ben superiore a quella raggiungibile in caso di liquidazione dei beni, come meglio precisato di seguito, oltre a soddisfare i creditori muniti di privilegio speciale ipotecario in misura non inferiore a quanto ricavabile dalla vendita dell'unico cespite oggetto di garanzia speciale.

NECESSITÀ FINANZIARIE PER LE SPESE DI SOSTENTAMENTO DELL'ISTANTE

La valutazione delle necessità finanziarie deve essere effettuata considerando il fabbisogno della famiglia ricorrente, (la pensione mensile del sig. Bortoloni Roberto, senza la cessione del quinto è pari ad € 3.700,00 circa al mese, lo stipendio della signora Bortoloni Valeria è di circa € 1.100,00 mensili, a cui vanno aggiunte le mensilità accessorie per un totale a disposizione del nucleo familiare di euro 5.079,00). Di seguito l'elenco delle spese necessarie alla famiglia.

SPESE DI SOSTENTAMENTO	IMPORTO MENSILE
Prodotti alimentari e bevande analcoliche	800,00 €
Igiene della persona e degli ambienti	200,00 €
Abbigliamento e calzature	150,00 €
Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili	500,00 €
Servizi sanitari e spese per la salute	250,00 €
Trasporti	350,00 €



Comunicazioni	60,00 €
Imposte	90,00 €
Spese condominiali	150,00 €
Altre spese	100,00 €
Imprevisti	150,00 €
TOTALE	2.800,00 €

Si fa presente che in caso di liquidazione la famiglia sarebbe costretta ad un'ulteriore spesa per locazione che ammonterebbe a presumibili euro 700,00 mensili.

SITUAZIONE DEBITORIA E SUDDIVISIONE IN CLASSI

L'ammontare dei debiti complessivi maturati alla data del deposito del presente ricorso è pari a circa € 471.460,10, oltre spese dei professionisti che hanno seguito il presente accordo, pari ad € 11.208,00, come meglio dettagliati nell'elenco allegato.

Si ritiene opportuno suddividere i creditori in classi omogenee rispetto alla tipologia di credito e alla percentuale di soddisfazione rinveniente dal piano proposto.

Crediti in Prededuzione

Come previsto dall'art. 13 comma 4 bis, L. 3 2012, i crediti sorti in funzione o nell'occasione della presente procedura hanno il diritto di essere soddisfatti con preferenza rispetto agli altri creditori. Tali crediti si dettagliano nella remunerazione dei seguenti soggetti:

- per euro 7.414,00 comprensivo di oneri e accessori all'Organismo di Composizione della Crisi per la redazione della attestazione;

Crediti privilegiati

- per Euro 1.794,00, comprensivo di oneri e accessori all'Avv. Andrea Valerio per le attività di difesa legale del ricorrente. Si prevede la qualificazione del compenso del legale quale credito privilegiato in forza degli art. 2751 bis n. 2 e 2777 c.c., con prevalenza rispetto all'ordine degli altri privilegi di cui all'art. 2778 c.c., con soddisfacimento previsto dei privilegiati pari al 100%.
- per Euro 2.000,00, comprensivo di oneri ed accessori, al consulente di parte Dott. Cristian Brandini, che ha coadiuvato la scrivente difesa, curando anche la raccolta e lo studio della documentazione sottesa all'elaborazione del piano. Si prevede la qualificazione del compenso del consulente quale credito privilegiato in forza degli art. 2751 bis n. 2 e 2777 c.c., con prevalenza rispetto all'ordine degli altri privilegi di cui all'art. 2778 c.c., con soddisfacimento previsto dei privilegiati pari al 100%.

In tale categoria, oltre al credito sopra indicato per assistenza legale nella procedura di ristrutturazione dei debiti, rientrano: il credito vantato da Agenzia Entrate Riscossione, dalla Regione Veneto e da Abaco per la somma di € 2.236,84 rispetto al quale viene previsto il versamento al 100% e il credito vantato da



BNL S.p.A. in qualità di creditore Ipotecario di primo grado per la somma di € 87.000,00, equivalenti al 35,89%

Crediti Chirografari

Tale classe comprende i creditori dell'istante non garantiti. La somma di tali posizioni, elencata nell'allegato alla presente, è di circa euro 146.445,26, a cui aggiungere la quota di credito ipotecario degradato a chirografo per la somma di € 234.778,00, per un totale di € 381.223,26. Tali creditori saranno soddisfatti nella misura del 12,47%.

PAGAMENTI

Le somme previste dal Piano del Consumatore verranno versate mensilmente, a partire dall'omologa, su di un conto corrente appositamente acceso e distribuite ai creditori con cadenza semestrale.

I creditori in prededuzione saranno soddisfatti entro 4 mesi dall'omologa. I crediti privilegiati saranno soddisfatti dal quarto al quarantaseiesimo mese. I creditori chirografari saranno soddisfatti dal quarantaseiesimo mese fino al settantaduesimo mese dall'omologa.

Le somme verranno distribuite rispettando l'ordine delle classi e pro quota all'interno di ogni singola classe.

Al fine di semplificare si riporta una tabella riassuntiva degli importi che la proposta assegna ai creditori e delle rispettive percentuali di soddisfazione.

CLASSI DEL CREDITO	CREDITO ORIGINARIO	CREDITO ASSEGNATO	PERCENTUALE ASSEGNATA
Classe Prededuzione	7.414,00	7.414,00	100%
OCC	7.414,00	7.414,00	100%
Classe Privilegiati	327.808,84	93.030,84	28,38%
Avv. Andrea Valerio	1.794,00	1.794,00	100,00%
Cristian Brandini	2.000,00	2.000,00	100,00%
Agenzia Entrate Riscossioni	554,36	554,36	100,00%
Abaco	734,00	734,00	100,00%
Regione Veneto	948,48	948,48	100,00%
BNL Spa	250.756,00	87.000,00	34,70%
Banca Adria	71.022,00	0,00	0,00%
Classe Chirografi	381.223,26	47.155,16	12,37%
BNL Spa	163.756,00	20.420,37	12,47%
BANCA ADRIA	71.022,00	8.856,44	12,47%
Credit Factor	35.689,00	4.450,42	12,47%
BCC PATAVINA	4.216,77	525,83	12,47%



BANCA PREALPI	17.939,00	2.236,99	12,47%
POS SRL	21.575,58	2.690,47	12,47%
Banca IFIS	4.415,03	550,55	12,47%
AGOS	3.840,00	478,85	12,47%
Progetto Quinto	32.770,00	4.086,42	12,47%
LEX SRL	6.736,00	839,98	12,47%
Cherry 106	8.342,00	1.040,25	12,47%
KRUK CAPITAL	8.921,88	1.112,56	12,47%
BANCA INTESA	2.000,00	249,40	12,47%

CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO AD EVENTUALI ALTERNATIVE LIQUIDATORIE E SCADENZE E MODALITÀ DI PAGAMENTO (ART. 70 CO. 9 CCII SODDISFACIMENTO IN MISURA NON INFERIORE ALLA LIQUIDAZIONE)

Mediante il sopra descritto piano è previsto il pagamento integrale delle prededuzioni, il pagamento del 100% dei creditori privilegiati con privilegio Generale, sia compenso del professionista legale per l'assistenza e del consulente, di Agenzia Entrate Riscossione, di Abaco e della Regione Veneto, il pagamento del 34,70% del creditore ipotecario di primo grado e il pagamento nella percentuale del 12,47% dei creditori chirografari, il tutto mediante la destinazione dell'importo complessivo di € 147.600,00 nel termine di 6 anni e ciò sulla scorta del reddito effettivamente disponibile.

Come sopra riferito, il signor Bortoloni e la signora Garavello sono proprietari ciascuno della quota di un mezzo di due unità immobiliari site nel Comune di Este la prima al Foglio 17, Particella 35, Sub 7 di categoria A/2 classe 2, composto da 6 vani per un totale di 125 mq, di cui 116 mq di aree non scoperte, sito al 3° piano senza ascensore alla via Schiavin 5/c, la seconda al Foglio 17, Particella 35, Sub 8 di categoria C/6 classe 2, per una consistenza di 18 mq sito al piano S1 senza ascensore alla via Schiavin 5/c. SI è provveduto a far effettuare una perizia giurata ad opera del Geom. Bernini Gianluca, il quale ha valutato i beni in euro 120.000,00 complessivi.

Al fine di considerare l'alternativa liquidatoria, ovvero quanto ricavabile dai creditori vendendo il bene tramite procedura esecutiva, si ritiene opportuno abbattere il valore del 15%, riduzione del valore dovuta all'immediatezza della vendita giudiziaria e per assenza di garanzia per vizi che applicherebbe il perito eventualmente nominato dal Liquidatore portando il valore potenziale di vendita ad € 102.000,00. Per giungere al netto ricavo a favore dei creditori è necessario considerare inoltre le spese della procedura a carico dei creditori, stimabili prudenzialmente in euro 15.000,00, giungendo quindi ad un valore di liquidazione stimabile in € 87.000,00, nel caso di vendita del bene al primo esperimento d'asta.

La signora Garavello è, inoltre, proprietaria di una autovettura la cui valutazione non è più disponibile, trattandosi di auto molto vecchia (14 anni); pertanto, non sono presenti ulteriori beni utilmente liquidabili in sede di liquidazione ovvero di esecuzione coattiva del credito. Infatti, un'eventuale liquidazione di tale bene arrecherebbe solo costi senza alcuna utilità per i creditori.

Viene prevista la disponibilità di un importo mensile sostenibile in relazione al reddito, importo che non sarebbe ottenibile in sede di liquidazione in considerazione sia della durata della stessa che delle ulteriori spese prededucibili, quali il compenso del liquidatore.

In sede di liquidazione controllata, in considerazione della durata della stessa, il ricavato sarebbe di complessivi € 56.844,00 per versamento mensile di € 1.579,00 (stante la durata della liquidazione del



patrimonio) oltre ad € 87.000,00 quale risultato della vendita degli immobili di proprietà, con un complessivo ricavato di € 143.844,00 che, al netto degli importi in prededuzione, che sarebbero accresciuti dal compenso del liquidatore, e dei crediti privilegiati, consentirebbe un soddisfacimento dei creditori chirografi del 8,99% a fronte del 12,47% della presente procedura.

In termini di scadenze e modalità di pagamento si prevede quanto di seguito:

Il versamento mensile di € 2.050,00 per dodici mensilità per ogni anno per la durata di 6 anni (totale € 147.600,00) verrà effettuato su di un conto dedicato alla procedura così poi da consentire il riparto tra i creditori.

Il primo versamento, per consentire primariamente gli adempimenti conseguenti all'omologa del piano, verrà effettuato entro il giorno 15 del secondo mese successivo all'omologa stessa.

I successivi versamenti verranno effettuati mensilmente sempre entro il giorno 15 del mese.

Si prevedono riparti parziali in favore dei creditori con cadenza semestrale a partire dal primo versamento previsto nel piano, con la precisazione che i primi riparti saranno destinati al pagamento dei crediti in prededuzione e dei creditori privilegiati e infine al pagamento dei creditori chirografi secondo la percentuale di cui al presente piano, così rispettando le cause legittime di prelazione.

Si evidenzia altresì che il piano consente all'istante di superare una situazione che gli condiziona inevitabilmente la vita ormai da qualche anno e proprio la presente procedura di sovraindebitamento, per sua *ratio*, deve essere tale da consentire al soggetto di uscire dall'indebitamento senza però subire una lesione dei fondamentali principi riconosciuti dalla nostra Carta Costituzionale.

Sul punto la giurisprudenza espressa in commento alla previgente Legge 3/2012 ha affermato che la finalità della legge è quella di permettere ai debitori non fallibili di uscire dalla loro crisi, ricollegandoli all'alveo dell'economia palese, senza il rischio di cadere nell'usura e cercando di mantenere la proprietà dei beni essenziali come la casa di abitazione (così Tribunale di Verona, 20 luglio 2016 est. Platania, secondo il quale *"non va dimenticato che la finalità della legge sul sovraindebitamento è certamente quella di consentire ai debitori non fallibili di poter uscire dalla loro crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori (e non certamente nessun sacrificio per essi) ricollegandoli nell'alveo della economia palese, senza il rischio di cadere nell'usura cercando di mantenere la proprietà di beni essenziali quali la loro casa di abitazione"*).

Inoltre come riferito nel Progetto di Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema "Protezione dei consumatori e gestione corretta dell'indebitamento eccessivo per prevenire l'esclusione sociale" del 23 aprile 2014, rilevante è il concetto di "umanizzazione del credito", apparendo primario l'interesse dell'Unione a che la famiglia recuperi un tenore di vita dignitoso, dovendo "essere in grado di far fronte agli obblighi finanziari ed agli obblighi informali assunti (es. bollette) senza ridurre le spese minime essenziali al mantenimento del proprio tenore di vita".

SULLA ASSENZA DI COLPA GRAVE, MALAFEDE E FRODE

Quello della famiglia Bortoloni è evidentemente un caso di sovraindebitamento in alcun modo imputabile alla condotta degli istanti. Nonostante le difficoltà economiche, gli istanti hanno sempre provveduto al versamento delle rate dei finanziamenti fino a quanto e a quando hanno potuto ed anche successivamente, manifestatasi la situazione di sovraindebitamento per fatti sopravvenuti, a loro non imputabili, hanno comunque sempre cercato di raggiungere accordi per dilazionare i pagamenti, dandovi esecuzione.

Giova comunque evidenziare come il nuovo Codice della Crisi abbia modificato i sopra citati criteri valutativi della condotta dell'istante, circoscrivendo le valutazioni alla colpa grave, malafede e frode, tutte oggettivamente assenti nel caso di specie, giusto quanto più sopra esposto in ordine alle motivazioni che



hanno dato origine al sovraindebitamento, cosicché il ricorso per la ristrutturazione dei debiti presentato potrà essere oggetto di omologa da parte del Giudice come previsto dal CCII.

FALCIDIA DELLA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

L'art. 67, co 3, CCII prevede espressamente per il consumatore la possibilità di inserire nel piano la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di cessione del quinto, permettendo così al ricorrente di disporre di maggiori risorse da destinare alla soddisfazione di tutti i creditori, così come viene espressamente richiesto nel presente piano.

Tutto ciò essenzialmente premesso e considerato i ricorrenti, come sopra rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati

RICORRONO

All'On.le Tribunale di Rovigo affinché Voglia:

- **dichiarare** con decreto l'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 67 e seguenti CCII, disponendo che la proposta/piano e la relazione siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori presenti;
- **disporre** ai sensi dell'art. 70 comma 4 C.C.I.I., al fine di tutelare il piano di ristrutturazione depositato e la *par conditio creditorum*, il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei consumatori istanti nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del loro patrimonio fino alla conclusione del procedimento;
- sospendere tutte le trattenute in essere sulla pensione del sig. Bortoloni, in particolare la trattenuta relativa alla cessione del quinto in favore di Progetto Quinto.

In via istruttoria, si allegano i seguenti documenti:

1. relazione dott. Michele Mazzolaio con allegati;
2. elenco dei creditori;
3. elenco dei beni;
4. elenco degli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni;
5. dichiarazioni dei redditi ultimi tre anni;
6. certificato di stato di famiglia e residenza;
7. elenco spese necessarie al sostentamento del ricorrente e della sua famiglia;
8. Perizia giurata redatta dal geometra Bernini Gianluca.

Si dichiara che il valore della presente domanda è indeterminato e che viene versato il contributo unificato, previsto in misura fissa, pari ad **euro 98,00=**.



Con ogni più ampia salvezza di diritto.

Monselice (Pd) – Rovigo, lì 19 luglio 2023

ROBERTO BORTOLONI

VALERIA BORTOLONI

VALLY GARAVELLO

Avv. Andrea Valerio





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO

P.U. 55-1/ 2023

N. 53/2024 SEM.

N. 57/2024 R & P.

N. 2434/2024 RISTR.

DOB. CONS. cel

Nel procedimento indicato in epigrafe il giudice, Benedetta Barbera, ha emesso la seguente

SENTENZA EX ART. 70 CCII

Premesso che **BORTOLONI ROBERTO** (C.F. BRTRRT39H06D442O), **GARAVELLO VALLY** (C.F. GRVVLY45R53D442Q), **BORTOLONI VALERIA** (C.F. BRTVLR75P42C890I), tutti residenti in Este (PD) alla via Schiavin 5/C INT. 6 rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Valerio del Foro di Padova ed elettivamente domiciliati, ai fini del presente procedimento, nel suo studio in Monselice (Pd) - Viale della Repubblica n. 23/13, hanno depositato ricorso per ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. CCIII;

richiamato quanto già affermato nel decreto di apertura della procedura dell'08.09.2023;

precisato che il piano prevede nel termine di 6 anni:

- il soddisfacimento integrale dei creditori prededucibili e privilegiati con privilegio generale;
- il soddisfacimento nella misura del 34,70% del creditore ipotecario;
- il soddisfacimento nella misura del 12,47% dei creditori chirografari;

rilevato in particolare che i debitori intendono destinare al pagamento della massa dei propri debiti, per i prossimi 6 anni (72 mesi) a decorrere dall'omologa del Piano, una quota dei propri redditi derivanti dalla pensione di Bortoloni Roberto e dallo stipendio di Bortoloni Valeria, sospesa la cessione del quinto della pensione, al netto di contributi previdenziali, tasse e imposte, altri oneri di legge, per un importo di € 2.050,00 mensili e, quindi, complessivamente di € 147.600,00 in un arco temporale di 6 anni; tale somma è stata calcolata dall'OCC in modo da essere sostenibile per gli istanti, ovvero da lasciare un reddito residuale che permetta la soddisfazione delle esigenze incompressibili di vita, anche secondo i parametri Istat;



rilevato che si è provveduto alla pubblicazione del decreto, della proposta e del piano sul sito web del Tribunale;

rilevato che l'OCC ha dichiarato di aver provveduto alla comunicazione della proposta, del piano e del decreto a tutti i creditori;

rilevato che l'OCC ha riferito alla scrivente giudice quanto segue: *"che nei termini previsti sono pervenute delle osservazioni da parte dei creditori e nello specifico: - Marte SPV ha comunicato che il suo credito nei confronti di Bortoloni Roberto e Valeria è pari ad € 4.322,71 e non € 3.840,00; - Agenzia Entrate-riscossione ha comunicato che il suo credito nei confronti della Sig.ra Garavello Vally è pari ad € 232,38 in privilegio ed € 102,16 in chirografo e non € 336,34 in privilegio; - Banca Intesa ha comunicato che il credito nei confronti di Bortoloni Roberto e Valeria in chirografo è pari ad € 2.454,64 e non € 2.000,00; - Cherry Bank spa ha comunicato che il credito nei confronti di Bortoloni Valeria in chirografo è pari ad € 8.547,96 e non € 8.342,00; che, dopo aver sentito i debitori, - le osservazioni pervenute nei termini dai creditori su esposte sono corrette; le percentuali offerte ai creditori chirografari, alla luce delle su esposte osservazioni, nella nuova proposta nella sostanza non variano rispetto alla precedente";*

rilevato che nessuno dei creditori si è opposto all'omologazione del piano, ma i creditori Marte SPV, Agenzia Entrate-Riscossione, Banca Intesa, Cherry Bank spa hanno soltanto precisato il proprio credito e l'OCC ha provveduto alla relativa correzione, evidenziando che *le percentuali offerte ai creditori chirografari, alla luce delle su esposte osservazioni, nella nuova proposta nella sostanza non variano rispetto alla precedente;*

rilevato che, in punto a fattibilità del piano, sia condivisibile quanto dichiarato dall'OCC, che ha evidenziato nella propria relazione: 1) con riferimento al bene immobiliare sito in Este, unico cespite degli istanti liquidabile, l'alternativa liquidatoria potrebbe portare ad un risultato utile pari a circa € 87.000,00 (v. perizia giurata ad opera del geom. Bernini Gianluca e indicazione spese procedurali da parte dell'OCC); 2) la Garavello è proprietaria di una autovettura molto vecchia quindi non utilmente liquidabile; 3) nella liquidazione controllata, in considerazione della durata triennale, il ricavato sarebbe di complessivi € 56.844,00 per versamento mensile di € 1.579,00 (stante la durata della liquidazione del patrimonio e per il fatto che i ricorrenti dovrebbero liberare l'immobile e sostenere un costo del canone di locazione di un immobile pari ad almeno € 700,00 mensili) oltre ad € 87.000,00 quale risultato della vendita dell'immobile di proprietà con complessivo ricavato di € 143.844,00 che, al netto degli importi in prededuzione, che sarebbero accresciuti dal compenso del liquidatore e dei crediti privilegiati consentirebbe un soddisfacimento dei creditori chirografi dell'8,99% a fronte del 12,47% della presente procedura;

quanto, infine, alla congruità delle somme che la ricorrente mette mensilmente a disposizione del ceto creditorio, è qui sufficiente richiamare la relazione dell'OCC, secondo cui le spese mensili occorrenti ai ricorrenti indicati in ricorso ammontano a € 2.800,00 mensili. Le stesse risultano giustificate in quanto



strettamente necessarie per le esigenze quotidiane di base e non hanno natura ludica e palesemente voluttuaria. Detta somma (di € 2.800,00) appare congrua in relazione al fabbisogno familiare autocertificato; considerato che il piano è anche concretamente fattibile, poiché BORTOLONI VALERIA è lavoratrice dipendente e BORTOLONI ROBERTO è pensionato, sicché non vi è ragione di dubitare che lo stesso potrà mettere a disposizione dei creditori, per l'intero l'intera durata della procedura (6 anni), la quota di reddito su indicata;

rilevato che per quanto concerne il requisito della meritevolezza ovvero se la debitrice abbia o meno determinato la sua situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode in ossequio alle previsioni di cui all'art 69 comma 1 CCII, occorre rilevare che dal mutato tenore normativo, è chiaro che la verifica della meritevolezza del debitore, che non è stata eliminata dall'ordinamento, dovrà essere parametrata a tutt'altri presupposti, atteso che il giudice non dovrà più valutare, come prima della riforma, se il debitore abbia causato con colpa il proprio sovraindebitamento, ma deve limitarsi a verificare se l'indebitamento sia derivato da colpa grave del debitore, dalla sua malafede, o da un suo comportamento fraudolento;

rilevato che sul punto l'*advisor* dei debitori ha riferito che (e tali circostanze sono state confermate dall'OCC): *La situazione del bilancio della famiglia, basato essenzialmente sulla pensione del capofamiglia nonché su costanti attività esterne di consulenza dello stesso capofamiglia, si è storicamente indebolita con la svalutazione, notoriamente pressoché equivalente ad un dimezzamento della pensione con il passaggio da lira ad euro, che ne ha innegabilmente ridotto della metà il potere d'acquisto e le disponibilità per far fronte al costo della vita. Questa situazione di svalutazione dell'entrata pensionistica e la disponibilità rispetto all'allora preesistente debito è stata inizialmente compensata e fronteggiata con lo svolgimento, da parte del capofamiglia, di attività di lavoro in collaborazione coordinata e continuativa e professionale quale consulente per enti pubbliciPurtroppo, l'imprevedibile entrata in vigore della c.d. legge Madia (DL 90/2014 e 124/2015 e successive circolari) ha comportato il divieto totale, dapprima per i pensionati pubblici, poi estesa a tutti i pensionati, di svolgere qualsiasi attività di collaborazione o di consulenza professionale per enti pubblici o per loro società controllate e/o partecipate, se non a titolo gratuito. La nuova normativa ha così impedito in modo assoluto all'istante di continuare ad avere incarichi da enti o da partecipate pubbliche, come fatto fino ad allora meritevolmente, data la specifica preparazione, con conseguente difficoltà a far fronte al complessivo bilancio familiare (mutui e rateizzazioni). L'istante ha comunque cercato di gestire al meglio la situazione di grave difficoltà e di sbilancio tra entrate ed uscite, non più compensata con l'attività in precedenza svolta dal sig. Bortoloni, mediante bonari accordi di rateizzazione, alcuni dei quali ormai conclusi ed altri tuttora pendenti ed onorati fino alla data di presentazione della presente domanda. Ulteriore e definitiva causa scatenante lo stato di crisi è da ravvisare nella condotta dell'Istituto mutuante BNL, che erogò*



all'istante il mutuo ipotecario necessario per estinguere il precedente mutuo contratto per la ristrutturazione della prima casa nonché per far fronte ad altri pregressi impegni economici della famiglia, oltre ad un ulteriore finanziamento in chirografo..... Per quanto riguarda la figlia Bortoloni Valeria, terminati gli studi ha sempre cercato di dare supporto alla famiglia, anche prestando garanzie; ha trovato occupazione dall'anno 2007 in nota società di servizio pubblico (Padova TRE) di gestione e trasporto rifiuti, dando quindi respiro alla famiglia, ma ha dovuto subire, nel 2017, un licenziamento collettivo a causa del notorio fallimento di della società, rimanendo disoccupata per due anni e trovando ora un nuovo impiego, part time, presso una cooperativa del settore, con retribuzione notevolmente inferiore rispetto a quella goduta in precedenza”;

rilevato, dunque, che, con l'entrata in vigore del Codice della Crisi non rileva più la semplice colpa lieve, ma costituisce elemento ostativo all'omologazione, soltanto la situazione di sovraindebitamento che derivi da “colpa grave”, dalla disamina compiuta appare evidente che, nel caso di specie, la stessa non ricorra, di conseguenza è possibile sostenere che, nel caso di specie, è integrato anche il requisito della meritevolezza; ritenuto, in conclusione, che sussistano i presupposti per l'omologazione del piano;

ritenuto che quindi sussistono tutti presupposti richiesti dall'art. 70 c. 7 CCII per l'omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, con conseguente declaratoria di chiusura della procedura; considerato che, al fine di consentire di verificare la corretta esecuzione del piano, è necessario che i versamenti mensili siano eseguiti dal ricorrente su apposito conto corrente, intestato alla procedura e condizionato all'ordine del giudice;

evidenziato che, poiché il compenso dell'OCC per l'attività del gestore dovrà essere liquidato dal giudice al termine della procedura (art. 71 c. 4 CCII) lo stesso non potrà essere oggetto di immediato pagamento, con le prime risorse disponibili. al fine di garantire tale pagamento, che gode di prededuzione (art. 6 c. 1 lett. a CCII) il ricorrente dovrà provvedere ad accantonare (mantenendola in giacenza sul conto corrente della procedura che provvederà ad aprire) in occasione dei vari pagamenti una quota proporzionale di tale compenso (considerando quale importo da accantonare complessivamente quello di euro 7.414,00 oltre iva concordato con l'OCC, seppur non vincolante per il Giudice), che sarà poi concretamente corrisposto dopo la liquidazione da parte del Giudice (e nella misura da questi stabilita);

ritenuto, in conclusione, che sussistano i presupposti per l'omologazione del piano;

P.Q.M.

visto l'art. 70 CCII,

OMOLOGA



il piano di ristrutturazione dei debiti presentato da **BORTOLONI ROBERTO** (C.F. BRTRRT39H06D442O),
GARAVELLO VALLY (C.F. GRVVLY45R53D442Q), **BORTOLONI VALERIA** (C.F. BRTVLR75P42C890I),

DISPONE

che i debitori pongano in essere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano, secondo quanto previsto nella parte motivata;

DISPONE

che il gestore della crisi:

- vigili sull'esatta esecuzione del piano da parte dei debitori, con l'accantonamento delle somme mensilmente dovuto e l'esecuzione di pagamenti periodici ai creditori, intervenendo per risolvere eventuali difficoltà e sottoponendole al Giudice ove necessario;
- entro il 30.6 ed il 31.12 di ogni anno (a partire dal 31.12.2024) relazioni al giudice in merito alla esecuzione della proposta di ristrutturazione da parte della ricorrente. il rapporto una volta visto dal giudice dovrà essere comunicato dal gestore a tutti i creditori e all'OCC;
- riferisca immediatamente al giudice ogni circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione ai sensi dell'art. 72 CCII;
- terminata l'esecuzione, sentiti i debitori, presenti al giudice la relazione finale di cui all'art. 71 c. 4 CCII con contestuale richiesta di liquidazione;

DICHIARA

la chiusura della procedura;

ORDINA

La trascrizione della sentenza sui beni immobili dei ricorrenti;

ORDINA

che la presente sentenza sia comunicata, a cura dell'OCC a tutti i creditori a mezzo PEC *ex* art. 70, comma 2, CCII, nonché pubblicata, a cura della Cancelleria, sul sito *web* di questo Tribunale.

Si comunichi ai ricorrenti e all'OCC.



Rovigo, 09/10/2024

Il Giudice

Benedetta Barbera

